



COPIA

COMUNE DI BALZOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31

**OGGETTO : CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENO AD USO
DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO**

L'anno **DUEMILADODICI** addì **SETTE** del mese di **APRILE** alle ore **11,00** nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dal vigente Statuto , vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale .

Fatto l'appello risultano:

N° ORDINE	COGNOME E NOME		PRESENTI	ASSENTI
1	BERGOGLIO GIANFRANCO	SINDACO	SI	
2	TORRIANO MARCO	VICE SINDACO	SI	
3	COSTANZO ENRICO	ASSESSORE	SI	
4	RASCA DANIELA	ASSESSORE	SI	

Con l'intervento e l'opera del sig. ZURLO DR. Alberto - SEGRETARIO COMUNALE , riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il Signor BERGOGLIO Gianfranco , nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

RELAZIONA circa la proposta pervenuta dalla società VODAFONE OMNITEL N.V. e relativa all'installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare da installarsi in una porzione di terreno nell'area di pertinenza del campo sportivo comunale;

CHE detta area risulta censita al NCT al F. 4 mappale n. 206 ;

CHE con l'affitto di porzione di terreno si dovrà concedere altresì , alla società richiedente , il diritto di passaggio pedonale, veicolare e di elettrodotto per consentire la costruzione ed il funzionamento della stazione radio ;

CHE per tale installazione risulta necessario provvedere ad una preliminare stipula di regolare contratto di affitto di porzione di terreno;

CHE la società proponente ha individuato un'area idonea di circa 30 mq posizionata a Sud/Ovest dell'area del campo sportivo a ridosso del lato Nord dell'area ecologica, e che su detta area non sussistono vincoli o diritti di terzi ;

CHE la società proponente realizzerà la stazione radio per la telefonia cellulare in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia ;

CHE la società proponente ha trasmesso una bozza di contratto di affitto , allegata sub A.) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della richiesta pervenuta ;

VALUTATA l'opportunità di concedere in locazione alla società VODAFONE OMNITEL N.V. il terreno di cui in premessa per consentire l'attività di installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare ;

VISTA la bozza di contratto allegata sub. A) alla presente ;

VISTA la proposta di deliberazione relativa a:

- a- Stipula di contratto di locazione di porzione di immobile ad uso diverso da quello abitativo;
- b- durata: anni 9 con decorrenza convenzionale dalla data di comunicazione del presente atto, con possibilità di rinnovo solo a seguito di specifica deliberazione;
- c- consegna del terreno nelle condizioni in cui si trova senza oneri preventivi o successivi per l'Amministrazione comunale;
- d- canone comprensivo di spese generali ed oneri accessori in due rate semestrali anticipate di € 2.500,00 oltre ad IVA di legge ;
- e- il pagamento delle spese di registrazione del contratto risulta suddiviso al 50% tra le parti, con recupero dell'importo sulla prima rata ;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi ai sensi art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi resi in modo palese

DELIBERA

1. DARE ATTO che la premessa viene confermata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. CONCEDERE in locazione la porzione di terreno di circa 30 mq, individuata nell'area di pertinenza del campo sportivo comunale sito in C.so Matteotti s.n. distinta al F. 4 mappale n. 206, meglio evidenziata nell'allegato A) alla bozza di contratto di locazione ;
3. DARE ATTO che la concessione viene stabilita con durata di anni 9 a decorrere dalla data di comunicazione del presente atto , con possibilità di rinnovo a seguito di formale atto dell'Amministrazione Comunale;
4. DARE ATTO che verrà stipulato apposito contratto di locazione, in esecuzione del presente atto, con spese suddivise al 50% tra le parti ;
5. DARE ATTO che verrà prevista apposita risorsa relativa all'entrata per il Comune ;
6. INCARICARE il Responsabile dell' Ufficio Tecnico della esecuzione di tutti gli atti inerenti alla presente deliberazione, autorizzandolo alla stipula del contratto di locazione ;
7. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - 4° comma - D.Lgs n. 267/2000.

COMUNE DI BALZOLA

Provincia di Alessandria

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto "CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENO AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO" in ordine alla regolarità tecnica .

Balzola, lì 07/04/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BERGOGLIO Gianfranco

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto "CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENO AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO" in ordine alla regolarità contabile.

Balzola, lì 07/04/2012

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to ZURLO dr. Alberto

SITO : OFFICE _ AL4131A GSM AL3124A UMTS_ BALZOLA

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DELL'ABITAZIONE

TRA:

Il Comune di Balzola con sede in Balzola (AL), Via Roma n. 67, Cap. 15031, Codice Fiscale e P.IVA n. 00450010061, rappresentato dal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in qualità di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, di seguito denominato parte Locatrice - da una parte

E:

la società Vodafone Omnitel N.V società soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc. con sede legale in Amsterdam (Olanda), Sede dell'Amministrazione e Gestionale in Italia, Via Jervis 13 - 10015 Ivrea (TO), Capitale Sociale i.v. 2.305.099.887,30 (duemiliarditrecentocinquemilione novantanoveottocentottantasette/30) codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, P.IVA, n. 08539010010 rappresentata per il presente atto da Fabio Benussi, in qualità di procuratore, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dal notaio Ciro de Vivo in data 19/10/2011, repertorio n. 14940, di seguito denominata parte Conduttrice - dall'altra parte

di seguito le parti, quando indicate congiuntamente

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. La parte Locatrice concede in locazione alla parte Conduttrice, che accetta, l'immobile di sua proprietà (nel seguito "la porzione di Immobile") sito in Balzola (AL), Via Cascina Nuova c/o Campo Sportivo,

ovvero *porzione di terreno*, catastalmente identificato nel N.C.T. del Comune di Balzola (AL), Categoria Catastale Risaia, Foglio 4, Particella 206, per mq 30 circa, meglio identificata nell'elaborato grafico contrassegnato con la lettera A, sottoscritto dalle Parti per esteso e in ciascun foglio, e che farà fede tra le Parti medesime.

L'oggetto della locazione di cui al presente contratto, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "la porzione di immobile".

I documenti contrassegnati con la lettera A costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione nel seguito "il contratto".

La Locatrice concede altresì in locazione alla Conduttrice gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quanto altro necessario al funzionamento dell'impianto, così come indicato in linea di massima nella planimetria contrassegnata con la lettera A, che viene

sottoscritta dalle Parti per esteso e in ciascun foglio, e come sarà eventualmente meglio definito dalla Condittrice alla Locatrice in fase di realizzazione dell'impianto.

Tale eventuale diversa definizione degli spazi necessari per le componenti accessorie, che la Condittrice e la Locatrice eventualmente formalizzeranno, sarà parte integrante del presente contratto.

La Locatrice dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte della Condittrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

La Locatrice dichiara che la porzione di immobile e gli eventuali impianti tecnologici ivi compresi sono stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Legge e che esso detiene ogni necessaria autorizzazione e/o certificazione, che si obbliga a consegnare, a richiesta, alla Condittrice.

La Condittrice dichiara che gli impianti per telecomunicazioni da installare nella porzione di immobile saranno realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Legge.

La Locatrice dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza che la porzione di immobile verrà utilizzata dalla Condittrice come meglio precisato nel successivo art. 4.

2. DURATA, DECORRENZA E RECESSO

Il contratto avrà la durata di anni 9 (nove).

Il contratto potrà essere rinnovato per ugual periodo, alla scadenza, esclusivamente con la previa deliberazione del Comune, essendo escluso il tacito rinnovo.

Nel corso della decorrenza del contratto, la Locatrice consente che la Condittrice possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contratto di locazione avrà decorrenza convenzionale dalla data "indicata" nella comunicazione (data che non potrà essere successiva al trentesimo giorno dalla data di invio), inviata con lettera raccomandata A/R dalla Condittrice alla Locatrice; tale comunicazione informerà la Locatrice sul verificarsi dei presupposti necessari ai fini dell'uso previsto dalla Condittrice per dare esecuzione al contratto. Da tale data "indicata" decorrerà l'obbligo di pagamento integrale dei canoni di cui al successivo articolo 3.

Qualora entro 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione il presente contratto non abbia avuto decorrenza stante il mancato verificarsi di alcuno dei presupposti o per converso il verificarsi di circostanze impeditive per la realizzazione dell'impianto e cioè: a) il mancato rilascio da parte delle autorità competenti di permessi, autorizzazioni e nulla osta; b) a causa di dinieghi ostativi alla formazione del silenzio assenso o di altri provvedimenti ostativi della P.A.; il contratto si estinguerà automaticamente senza che le parti abbiano nulla a pretendere l'una dall'altra.

3. Il canone di locazione viene pattuito nella misura di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) annui.

3bis. CANONE

Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto, a partire dalla data di decorrenza, in numero 2 rate semestrali anticipate di Euro **2.500,00** (duemilacinquecento/00).

I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario indicato dalla Locatrice. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

La Locatrice si impegna ad emettere ed inviare fattura al Condatrice entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di valuta del pagamento.

In forza dell'opzione come sopra esercitata, sui corrispettivi indicati da ciascuna fattura verrà applicata l'aliquota IVA nella misura vigente.

Ove il canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Locatrice avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.

La mancata presentazione di fattura impedirà la mora della Condatrice nel caso di mancato pagamento da parte di questa dei relativi canoni di locazione e impedirà il decorso dei termini di cui sopra.

In ogni caso il mancato pagamento di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi novanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Non e' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

4. USO DELLA PORZIONE DI IMMOBILE

La porzione di immobile è concessa in locazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito l'"Impianto") e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce l'obiettivo del "servizio radio".

Le Parti convengono pertanto, che il diritto della Condatrice di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell'impianto è per la stessa Condatrice motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.

La Locatrice pertanto autorizza sin d'ora la Condatrice ad effettuare nel corso della locazione entro i limiti della porzione di immobile locata e come definita sopra, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell'impianto che la stessa ritenga opportuna, ferma restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale all'elaborato grafico di cui all'art 1. del presente contratto.

La Condatrice, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della locazione, o comunque di proprietà o disponibilità della Locatrice di tutti i cavi strettamente funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della Condatrice che di altre Società fornitrici delle utenze (ad esempio ENEL, ACEA, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto.

Sarà altresì a carico della Condatrice l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione e/o modifica dell'impianto.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Locatrice concede la facoltà ed autorizza la Conduttrice e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Conduttrice, che sosterrà tutte le eventuali spese relative.

La Locatrice non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell'impianto e si dichiara sin d'ora edotto della circostanza che la Conduttrice apporrà sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera); resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della locazione e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza la Locatrice farà quanto in suo potere per collaborare con la Conduttrice al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.

Al termine della occupazione della porzione di immobile, la Conduttrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell'impianto, degli accessori e di quant'altro installato o posizionato, salva la possibilità per le parti di concordare che la Locatrice trattienga una parte dei beni presenti sui luoghi.

5. IMPEGNI DELLA CONDUTTRICE

La Conduttrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile.

La Conduttrice solleva la Locatrice da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso della porzione di immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell'impianto da parte della stessa.

A tali fini, la Conduttrice dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da rischio locativo e responsabilità civile generale verso i terzi.

6. CONSEGNA ED ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE

La Conduttrice, alla data di decorrenza del contratto, verrà immessa dalla Locatrice nella detenzione della porzione di immobile, mediante consegna della stessa nello stato di fatto in cui attualmente si trova.

La Conduttrice ha il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell'uso convenuto.

La Conduttrice e gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall'impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile alla Locatrice e ai terzi.

La Locatrice garantisce alla Conduttrice che la porzione di immobile locata è accessibile liberamente impegnandosi sin d'ora a consegnare le chiavi di accesso dalla decorrenza della locazione.

La Locatrice si impegna, altresì a procurare e mantenere a favore della Condittrice, per tutta la durata della locazione, idoneo percorso di accesso alla porzione di immobile locata anche attraverso aree o fabbricati di terzi o che non siano oggetto della presente locazione.

7. CESSIONE DEL CONTRATTO

La Locatrice, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione di immobile, resta obbligato a trasferire il contratto di locazione al cessionario della porzione di immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La Condittrice avrà facoltà di cedere il presente contratto o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La Locatrice autorizza sin d'ora la cessione del contratto solo nel caso in cui la porzione di immobile locata venga utilizzata per finalità analoghe a quelle per le quali la Locatrice la ha concessa in locazione.

Il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della Condittrice, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

8. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto di locazione sarà registrato a cura della Condittrice ed a spese suddivise al 50% come per legge.

Pertanto, in occasione del primo pagamento successivo alla registrazione, la Condittrice recupererà dall'importo del canone semestrale la quota del 50% delle spese di registrazione a carico della Locatrice.

9. MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

10. DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni della Legge 27 luglio 1978 n. 392, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

11. ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio:

La parte Locatrice c/o Municipio di Balzola – Via Roma n. 67 – 15031 – Balzola (AL)

La parte Condittrice c/o Vodafone Omnitel N.V. - uff. Amministrazione contratti - Via Caboto n. 15 - 20094 - Corsico (MI)

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali della Locatrice saranno trattati dalla Condittrice solo per le seguenti finalità:

a - esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
b - adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria.
In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Condittrice potrà comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate, controllanti e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono per conto della Locatrice compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Condittrice anche nell'interesse dei propri fornitori.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dalla Condittrice.

I dati personali della Locatrice potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della Condittrice i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.

La Locatrice autorizza espressamente la Condittrice al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo 12.

In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

13. RISERVATEZZA

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.

Ciascuna delle parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in

stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da un terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1 in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2 per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3 nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.

Le parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.


Letto, approvato e sottoscritto.	
Balzola,	
La parte Locatrice	La parte Conduttrice
_____	_____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile la Locatrice e la Conduttrice dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti: art. 2 (Durata, Decorrenza e Recesso), art. 3, art. 3 bis (Canone), art. 4 (Uso della porzione di immobile), art. 5 (Impegni della Conduttrice), art. 6 Consegna e accesso alla porzione di immobile, art. 7 (Cessione del contratto), art. 10 (Disciplina applicabile), art. 11 (Elezione di domicilio), art. 12 (Trattamento dati personali), art. 13 (Riservatezza).

Letto, approvato e sottoscritto.	
Balzola,	
La parte Locatrice	La parte Conduttrice
_____	_____

N=3700

E-3500



Particella: 207

Per Visura

Comune: BALZOLA
Foglio: 4

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

27-Feb-2012 11:10
Prot. n. T145175/2012

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BERGOGLIO Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZURLO DR. Alberto

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna , per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 , comma 1 , della legge 18 giugno 2009 , n. 69) .

Lì 19/04/2012

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to GILARDINO Camilla

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì 19/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZURLO DR. Alberto

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione , ai sensi dell'art. 134 – 3° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 .

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 .

Lì 19/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZURLO DR. Alberto